I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 608/71 DEL CONSIGLIO
del 22 marzo 1971
che modifica il regolamento (CEE) n. 1388/70 relativo alle norme generali per la classificazione delle varietà di viti

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2612/70 [2], e in particolare l'articolo 16, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando che le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1388/70 del Consiglio, del 13 luglio 1970, relativo alle norme generali per la classificazione delle varietà di viti [3], si sono talora rivelate troppo ristrette perché si potesse tener conto delle esigenze economiche ; che è segnatamente necessario ammettere nella categoria delle varietà di uva per le utilizzazioni particolari quelle utilizzate per l'industria conserviera, e non classificarle fra le varietà per uva da tavola ;

considerando che nomi diversi sono utilizzati per la denominazione di una sola e medesima varietà di vite e che è pertanto opportuno stabilire nel quadro della classificazione un elenco dei sinonimi noti utilizzati nel commercio ; che un elenco degli omonimi può inoltre essere utile quando una sola e medesima denominazione sia utilizzata per più varietà di viti ;

considerando che occorre altresì che si possano ammettere alla coltura le varietà, destinate alla produzione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite utilizzati esclusivamente per l'esportazione, che non figurano nella classificazione ;

considerando che all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1388/70 sono tassativamente enumerati i casi in cui è ammessa una modificazione della classificazione delle varietà di viti ; che, per elaborare una classificazione soddisfacente, è indispensabile ammettere anche modifiche diverse da quelle previste da detto paragrafo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. L'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1388/70 viene sostituito dal seguente testo :

« b) varietà per uva da tavola : una varietà di vite ammessa nel quadro delle norme comuni di qualità, fissate per le uve da tavola in applicazione del regolamento n. 23, e coltivata normalmente per la produzione di uve destinate ad essere consumate allo stato fresco ; »

2. L'articolo 2, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CEE) n. 1388/70 viene completato dal terzo trattino seguente :

« — produzione di uve utilizzate normalmente per l'industria conserviera ; »

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 1388/70 viene completato dal seguente articolo :

Articolo 9 bis

1. Salvo l'articolo 5 quinto, paragrafo 3, della direttiva del Consiglio, del 9 aprile 1968, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite [4], modificata dalla direttiva del 22 marzo 1971 [5],

---

[1] GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.
[2] GU n. L 281 del 16. 12. 1970, pag. 6.
[3] GU n. L 155 del 16. 7. 1970, pag. 5.
[4] GU n. L 93 del 17. 4. 1968, pag. 15.
[5] Vedi pag. 16 della presente Gazzetta ufficiale.

viene stabilito, nel quadro della classificazione, un elenco dei sinonimi delle varietà di viti che figurano nella classificazione, sempreché tali sinonimi :

a) siano utilizzati nel commercio per la denominazione dei vini provenienti dalle varietà di viti in causa e

b) siano sufficientemente noti.

2. Può essere altresì stabilito un elenco degli omonimi delle varietà di viti di cui al paragrafo 1. »

Articolo 3

1. All'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1388/70, il testo del paragrafo 1 viene sostituito dal seguente testo :

« 1. A decorrere dal 1° gennaio 1973, la classificazione delle varietà di viti può essere modificata aggiungendovi varietà di viti soltanto per quanto riguarda la classe delle varietà di viti raccomandate. »

2. Al paragrafo 2 dello stesso articolo, il testo del primo comma viene sostituito dal testo seguente :

« L'aggiunta di cui al paragrafo 1 può farsi soltanto se l'attitudine alla coltura delle varietà in causa è giudicata soddisfacente in un'unità amministrativa o parte di unità amministrativa o, se del caso, nel territorio della Comunità. »

Articolo 4

Il regolamento (CEE) n. 1388/70 viene completato dal seguente articolo :

« *Articolo 10 bis*

1. Le varietà di viti per le quali, una volta stabilita la classificazione, l'attitudine alla coltura sia giudicata non soddisfacente in un'unità amministrativa o parte di unità amministrativa o, se del caso, nel territorio della Comunità, sono eliminate dalla classificazione per l'unità amministrativa o parte di unità amministrativa in causa o, se del caso, per il territorio della Comunità.

2. Salvo l'articolo 10, l'assegnazione di una varietà di vite ad una delle classi di cui all'articolo 5 viene modificata se la modifica è giustificata dalla valutazione della sua attitudine alla coltura. »

Articolo 5

All'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1388/70, il testo del paragrafo 2 viene sostituito dal seguente testo :

« 2. Tuttavia, gli Stati membri possono ammettere deroghe al paragrafo 1, primo trattino, per i seguenti fini :

— esame dell'attitudine alla coltura di una varietà di viti che non figura nella classificazione per l'unità amministrativa o parte di unità amministrativa in causa o per il territorio della Comunità,

— ricerche scientifiche,

— lavori di selezione o d'incrocio,

— produzione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite riservati esclusivamente all'esportazione verso i paesi terzi previo adeguato controllo.

Gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione, entro il 30 settembre 1971 :

a) l'elenco delle varietà di viti formanti oggetto del primo comma, quarto trattino, e

b) le disposizioni da essi applicate ai fini del controllo di detta produzione.

Essi comunicano alla Commissione ogni anno entro il 30 settembre le modifiche da apportare a detto elenco. »

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 marzo 1971.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. COINTAT